

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 marzo 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie. (22R00026) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 22.

Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino. (22E00027) Pag. 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2021, n. 14.

Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale. (22R00045) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport). (22R00046) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina). (22E00047) Pag. 4

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 28.

Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008. (22R00057) Pag. 6

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 luglio 2021, n. 21.

Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime. (22R00036) Pag. 9





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie.*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30S4 del 29 luglio 2021)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Riferimento normativo*

1. La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'art. 50, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.*Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2020 di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, di cui al disegno di legge n. 142 del 10 maggio 2021 approvato dalla Giunta regionale. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2020 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A alla presente legge.

Art. 3.*Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021*

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 210.549.553,59 in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, di cui al disegno di legge n. 142/2021 approvato dalla Giunta regionale.

Art. 4.*Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2020*

1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 50, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è rilevato, in conformità con l'art. 7, comma 1, del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, di cui al disegno di legge n. 142/2021 approvato dalla Giunta regionale, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.536.011.077,69.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del disegno di legge n. 142/2021 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 5.903.368.303,91, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.

Art. 5.*Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020*

1. In attuazione dell'art. 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere da tale esercizio, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, articolata nell'allegato B):

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020: euro 41.117.639,26;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020: euro 10.498.178,67 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 39.929.866,05 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 12.396.424,11 per vincoli attribuiti dall'ente.

2. Ai fini di ottemperare alla previsione di cui all'art. 1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) sono iscritti in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 ulteriori euro 12.570.486,24.

3. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,



n. 64, sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa dall'art. 8 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

4. Al prelievo di somme inserite nell'allegato B in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020 di cui al comma 1, lettera a), iscritte nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Art. 6.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 116.512.594,33, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.173.413.837,93, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.

Art. 7.

Allegati all'assestamento di bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);

b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);

c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate e alle spese per titoli e delle entrate per titoli e delle spese per titoli del bilancio assestato (allegato G);

d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato H);

e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);

f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);

g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);

h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2021-2023 (allegato N);

i) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato O);

j) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P);

k) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q).

l) relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 luglio 2021

CIRIO

(*Omissis*).

22R00026

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021, n. 22.

Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30S4 del 29 luglio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha la finalità di procedere alla cessione in proprietà all'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino delle aree di



proprietà regionale del Comprensorio 1 dell'ambito ZUT 12.32 (*ex* Avio-Oval) destinate alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino, per la somma di euro 35.350.000,00 ed alla contestuale acquisizione in proprietà alla regione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, della porzione di immobile che ospita il Museo regionale di Scienze naturali di via Giolitti n. 36 in Torino, di proprietà dell'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante iscrizione della somma di euro 40.962.889,40 nel bilancio finanziario gestionale 2021-2023, così suddivisa:

a) euro 35.350.000,00 al titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 400 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali), categoria 4040100 (Alienazione beni materiali) dello stato di previsione delle entrate, annualità 2021;

b) euro 35.350.000,00 alla missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.2 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) dello stato di previsione della spesa, annualità 2021;

c) euro 5.612.889,40, necessari per dare copertura all'acquisto del Museo regionale di Scienze naturali, nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.2 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) dello stato di previsione della spesa, mediante contestuale riduzione del programma 01.06 (Ufficio tecnico) della stessa missione 01 per ciascuna delle annualità dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, secondo la seguente ripartizione temporale:

- 1) annualità 2021: euro 1.870.963,13;
- 2) annualità 2022: euro 1.870.963,13;
- 3) annualità 2023: euro 1.870.963,14.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 luglio 2021

CIRIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2021, n. 14.

Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 52 - n. 13 dell'11 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

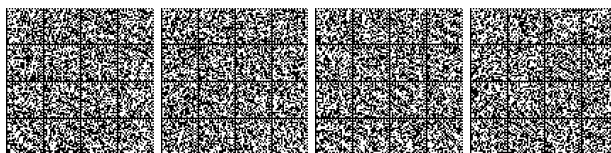
la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2-bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria).

1. Dopo il comma 8 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai sensi del presente articolo, ferma restando l'autonomia regolamentare della Giunta regionale, è consentita la gestione comune, in capo alla Giunta regionale, su richiesta dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, del servizio automobilistico di Giunta e assemblea legislativa. Nel caso di gestione comune si applicano al Presidente del Consiglio regionale, per tutta la durata della gestione unificata del servizio, le disposizioni previste per il presidente e per gli assessori della Giunta regionale dall'art. 7, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, e il Consiglio regionale mette a disposizione del servizio comune l'unica propria autovettura istituzionale di rappresentanza detenuta in base all'art. 9, comma 3-bis, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni. Per la gestione comune del servizio il personale autista del Consiglio regionale dipendente a tempo indeterminato dell'Assemblea legislativa alla data di entrata in vigore della presente disposizione viene distaccato presso le strutture della Giunta regionale con oneri a carico del Consiglio regionale. In caso di mancato esercizio da parte del presidente del Consiglio regionale dell'opzione d'utilizzo di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, resta ferma l'assegnazione al servizio comune di tale personale, retribuito dall'Assemblea legislativa e prioritariamente utilizzato per coprire le contingenti esigenze del Consiglio regionale.»



(Omissis).

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 2021

p. Il Presidente: TOTI

Il Vice Presidente: PIANA

(Omissis)

22R00045

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 52 - Parte I - n. 15 del 3 novembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).

1. All'art. 2 della legge regionale n. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1, le parole: «diversamente abili», sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità»;

b) alla lettera j) del comma 1, dopo le parole: «in orario» sono inserite le seguenti: «scolastico ed»;

c) la lettera k) del comma 1, è abrogata;

d) la lettera m) del comma 1, è sostituita dalle seguenti: «m) lo sport di cittadinanza di cui all'art. 3 come profilo culturale della pratica sportiva;

m-bis) lo sviluppo della cultura sportiva dei minori.»;

e) al comma 2, dopo le parole: «del Comitato italiano paralimpico (CIP),» sono inserite le seguenti: «di Sport e Salute S.p.A.,» e dopo le parole: «Associazioni Benemerite del CONI» sono inserite le seguenti: «e del CIP»;

f) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la regione valorizza le necessarie interazioni con altri ambiti operativi di interesse regionale, quali turismo, politiche sociali e pari opportunità, al fine di realizzare sinergie idonee a rendere maggiormente incisiva la promozione dello sport sul territorio.».

(Omissis).

Art. 28.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 ottobre 2021

Il presidente: TOTI

(Omissis).

22R00046

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 52 - n. 15 del 3 novembre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

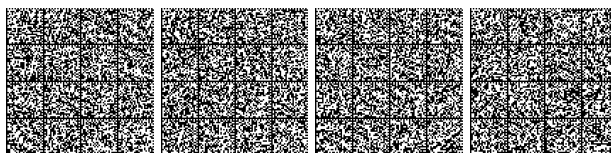
Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina)

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/2012, è sostituito dal seguente:

«2. La professione di aspirante guida si articola su due livelli:

a) l'aspirante guida con qualifica di primo livello può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della



professione di guida alpina) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle ascensioni su ghiacciai, ascensioni scialpinistiche, escursioni sciistiche e cascate di ghiaccio;

b) l'aspirante guida con qualifica di secondo livello può svolgere le attività di cui all'art. 2 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno di cui all'art. 3, comma 2, della medesima legge, definite dal Collegio regionale delle guide alpine in base all'art. 12, comma 2, lettera d), della presente legge.».

2. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 44/2012, dopo le parole: «L'aspirante guida» sono inserite le seguenti: «di secondo livello».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 44/2012

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 44/2012, dopo le parole: «aspirante guida» sono inserite le seguenti: «, su entrambi i livelli.».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 44/2012, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammissione ai corsi di aspirante guida con qualifica di secondo livello è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica di primo livello.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 44/2012

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 44/2012, le parole: «della sezione regionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.)», sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo regionale del Club Alpino Italiano (CM Regione Liguria APS ETS)».

2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 44/2012, è sostituita dalla seguente:

«e) un medico esperto in medicina di montagna e/o sportiva e/o d'urgenza;».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 44/2012

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 44/2012, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna*). — 1. È istituito, presso la Regione Liguria, l'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, in attuazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

2. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono, per la progressione, l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

3. Il Collegio regionale delle guide alpine svolge tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'apposito elenco speciale di cui al comma 1.

4. Fanno parte di diritto del Collegio regionale gli accompagnatori di media montagna, iscritti nell'apposito elenco speciale di cui al comma 1, nonché quelli che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità, residenti nella Regione.

5. Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 13-ter nella legge regionale n. 44/2012

1. Dopo l'art. 13-bis della legge regionale n. 44/2012, è inserito il seguente:

«Art. 13-ter (*Formazione, abilitazione ed esercizio dell'attività degli accompagnatori di media montagna*).

— 1. L'esercizio dell'attività di accompagnatore di media montagna in Liguria è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale, tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all'art. 11.

2. L'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli accompagnatori, di cui all'art. 13-bis, comma 1, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica, ottenuta mediante la frequenza degli appositi corsi teorico - pratici e il superamento dei relativi esami ed al possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale, in armonia con i contenuti fissati dal Collegio nazionale delle guide alpine, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, definisce i criteri per la formazione specifica della professione di accompagnatore di media montagna, individuando le modalità che tengano conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate.

4. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dagli articoli 11 e 22 della legge n. 6/1989 e successive modificazioni e integrazioni e dagli articoli 7, 9 e 15 della presente legge, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.

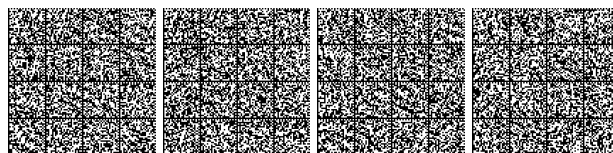
5. Gli accompagnatori di media montagna possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi, le specializzazioni definite dal Collegio regionale delle guide alpine.».

Art. 6.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 44/2012

1. Dopo il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 44/2012, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Gli accompagnatori di media montagna sono soggetti alle medesime sanzioni delle guide alpine per le rispettive violazioni.».



Art. 7.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Liguria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 ottobre 2021

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

22E00047

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 28.

Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 74 dell'11 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 22 luglio 2021;

Considerato quanto segue:

1. Negli anni di vigenza della legge regionale n. 5/2008, e, in particolare, delle sue disposizioni che dettano limiti stringenti per l'esercizio dell'incarico, sono emerse difficoltà applicative per l'esiguità del numero disponibile di soggetti con i requisiti in regola per la nomina e, allo stesso tempo, non soggetti alle limitazioni di cui all'art. 13 della stessa legge regionale n. 5/2008;

2. Le medesime difficoltà sono emerse con riguardo al rispetto dell'obbligo di includere, a pena d'inammissibilità, nelle proposte di candidatura e nelle designazioni, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;

3. Anche in relazione al principio di necessaria continuità dell'azione amministrativa, appare dunque necessario apportare modifiche alle disposizioni interessate per evitare situazioni di stallo nell'attribuzione degli incarichi regionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di buona amministrazione e di parità di genere. In tal senso, il divieto di attribuire un incarico per un periodo di due anni viene previsto qualora vi sia stata la permanenza, anche se in cariche ed in enti diversi, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo di dieci anni, a differenza della previsione attualmente vigente in cui, invece, il divieto scatta dopo due mandati nella stessa carica. E ancora, si riformula la disposizione dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2008, mantenendo negli atti di nomina la percentuale di presenza, al cinquanta per cento, di entrambi i generi, e precisando che, nei casi in cui il numero di soggetti da nominare o designare è dispari, la differenza tra i componenti di ciascun genere non può essere superiore ad una unità;

4. Appare, infine necessario disporre integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2008 nel senso della semplificazione procedurale, anche con la previsione di strumenti quali l'elenco regionale dei revisori legali, a cui fare riferimento per le nomine e designazioni agli incarichi di revisore unico e componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti.

Approva la presente legge:

Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione.
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 5/2008*

1. Alla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), il testo da: «, le quali» fino alla fine della lettera, è soppresso.

Art. 2.

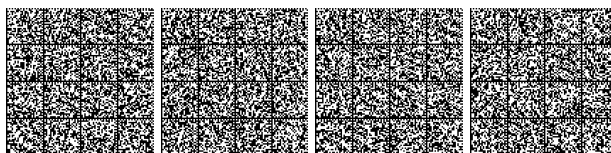
*Elenchi regionali degli incarichi.
Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 5/2008*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Elenchi regionali degli incarichi*). — 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

2. Gli elenchi contengono:

a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;



- b) la fonte normativa dell'incarico;
- c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;
- d) i requisiti richiesti per l'incarico;
- e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;
- f) i riferimenti normativi dell'indennità o degli altri emolumenti, ove previsti.

3. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione.

4. Gli elenchi sono pubblicati sui siti web del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza.

5. Per gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, l'elenco di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.».

Art. 3.

Elenco regionale dei revisori legali. Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 5/2008

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 5/2008 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Elenchi regionale dei revisori legali*). — 1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

2. L'elenco è istituito in formato elettronico e consente agli interessati, in possesso dei requisiti, di presentare e aggiornare la domanda di iscrizione mediante accesso ad una apposita piattaforma telematica.

3. Le modalità di istituzione e gestione dell'elenco sono disciplinate con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

4. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate da parte della persona direttamente interessata. Non sono previsti termini per effettuare la richiesta di iscrizione all'elenco regionale.

a) la periodicità di pubblicazione agli avvisi di cui al comma 1;

b) il termine ordinario per la presentazione delle autocandidature;

c) il contenuto degli avvisi.

5. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

6. Il soggetto iscritto all'elenco è tenuto a comunicare tempestivamente integrazioni, variazioni, modificazioni e aggiornamenti dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda, ivi compreso il *curriculum vitae*.

7. In qualunque momento il soggetto iscritto può fare richiesta di cancellazione dall'elenco regionale.».

Art. 4.

Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2008

1 L'art. 7 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina*). — 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza, pubblicano sul rispettivo sito web, di norma semestralmente, gli avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, ad eccezione che per gli incarichi relativi a:

a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;

b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico;

c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;

d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;

e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d);

f) cariche di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono:

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), nel provvedimento di nomina o designazione è data adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza.

4. Le candidature, corredate della documentazione di cui all'art. 8, sono presentate all'organo competente per la nomina o designazione da parte:

a) delle organizzazioni sindacali regionali;

b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;

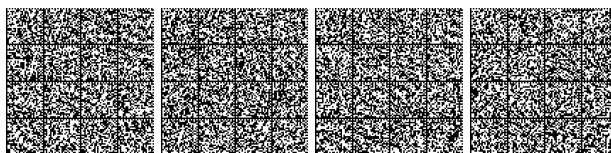
c) delle università ed istituti di ricerca della Toscana;

d) degli ordini professionali aventi sede in Toscana;

e) della persona direttamente interessata alla candidatura.

5. La documentazione può essere integrata di propria iniziativa da parte del candidato entro lo stesso termine.

6. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui all'art. 5, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 pubblicano avvisi integrativi sul sito web di relativa competenza.



7. Il Presidente della Giunta regionale decreta le nomine e designazioni di propria competenza, di norma tra le candidature proposte ai sensi del comma 4, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, oltre che per le ragioni di cui al comma 1, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi della presente legge.

8. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate da:

a) i presidenti dei gruppi consiliari;

b) ciascun consigliere;

c) la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello statuto.

Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 5-bis.».

Art. 5.

Limitazioni all'esercizio degli incarichi. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2008

1. L'art. 13 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Limitazioni per l'esercizio degli incarichi*).

— 1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per gli incarichi di componente effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile è consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi.

3. La carica di componente supplente di collegi sindacali e di organi di controllo contabile non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui una nuova nomina o designazione sia conferita a un soggetto che incorre nei divieti di cumulo di cui ai commi 1 e 2, lo stesso deve formalizzare le dimissioni dall'incarico rivestito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione. In assenza di dimissioni, il soggetto è dichiarato decaduto dalla nuova nomina o designazione ai sensi dell'art. 15, comma 2.

5. Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni.

6. Il divieto previsto dal comma 5 non opera nel caso in cui uno dei mandati sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.».

Art. 6.

Sostituzione. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 5/2008

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l'organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione. La nomina o designazione del componente da sostituire è effettuata con le procedure di cui all'art. 7, commi 7 e 8.».

Art. 7.

Rappresentanza di genere. Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2008

1. L'art. 19 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Rappresentanza di genere*). — 1. Il Consiglio regionale e gli organi di governo effettuano le nomine e designazioni nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

2. Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità.

3. Gli atti di nomina e di designazione relativi agli incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), possono derogare alla disposizione di cui al comma 2 sulla base di un'adeguata motivazione, da trasmettere alla Commissione regionale per le pari opportunità, che indichi le ragioni della deroga.

4. Le strutture tecniche di cui all'art. 6 verificano e comunicano annualmente, agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni e alla Commissione regionale per le pari opportunità, i dati sul rispetto della disposizione di cui al comma 2.

5. Il Consiglio regionale e gli organi di governo, a seguito della verifica di cui al comma 4, sulla base delle rispettive competenze, provvedono al riequilibrio della presenza del genere meno rappresentato nei provvedimenti di nomina e designazione dell'anno successivo.

6. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, la massima diffusione dell'informazione per il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.».

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fino all'effettiva operatività della piattaforma telematica di cui all'art. 5-bis, comma 2, della legge regionale n. 5/2008, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regio-



nale pubblica annualmente, entro il 31 ottobre, un avviso pubblico per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori legali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2021

GIANI

(Omissis).

22R00057

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 luglio 2021, n. 21.

Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 34 del 6 agosto 2021 (n. 48))

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AZIONI A DIFESA DELLA SALUTE, DELL'ECOSISTEMA,

DELLA BIODIVERSITÀ E DELLA QUALITÀ

DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi della Costituzione e della normativa dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 14, lettera a) dello Statuto della Regione, anche allo scopo di innalzare i livelli minimi di tutela della salute e di protezione ambientale previsti dalla normativa statale, con la presente legge promuove:

a) la tutela della salute umana, dell'ambiente naturale, della biodiversità, degli ecosistemi e delle attività agricole;

b) il contrasto alla desertificazione, al rischio idrogeologico e agli incendi;

c) la tutela dei prodotti agricoli siciliani e di tutti i settori produttivi correlati;

d) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia;

e) un efficiente servizio di controlli e verifiche del settore agroalimentare.

2. La Regione favorisce la transizione verso un modello di sviluppo coerente con il "Green new deal" europeo, orientando in tal senso le programmazioni relative allo sviluppo rurale.

Art. 2.

Definizioni

1. Per "agricoltura di precisione" si intende una strategia di sviluppo agricolo, forestale e zootecnico che si avvale di moderne strumentazioni, basata sull'osservazione delle variabili quantitative e qualitative che intervengono nel sistema produttivo per fornire supporto alla gestione aziendale.

2. L'agroecologia è un sistema di produzione agricola che applica i principi fondamentali dell'ecologia al settore agricolo, zootecnico e forestale.

Art. 3.

Divieti di uso di biocidi

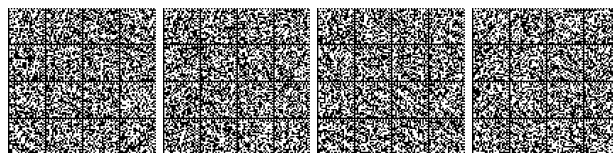
1. Al fine di garantire la tutela della salute e in applicazione del principio di precauzione e di protezione della salute umana, previsto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietato l'utilizzo di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, sulla base del regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE e dall'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, negli ambiti territoriali di seguito specificati:

a) nei parchi e nelle riserve naturali, nei parchi archeologici, nei geositi, nei geo parchi, nei monumenti naturali, a partire dall'1 gennaio 2023;

b) nei siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Habitat") e n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ("Uccelli"), che comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), a partire dall'1 gennaio 2023;

c) lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e lungo i percorsi ferroviari;

d) in qualsiasi altro luogo pubblico non destinato ad attività agricola.



2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

3. L'Autorità di bacino definisce, nel Piano di distretto idrografico, un piano di monitoraggio per le aree critiche, rilevate nell'ambito del bacino idrografico, per la presenza dei biocidi.

4. Le attività di cui al comma 3 rientrano nell'ambito delle ordinarie attribuzioni dell'Autorità di bacino e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 4.

Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni

1. Per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, le funzioni di controllo sono attribuite al NORAS del Corpo Forestale della Regione siciliana e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

2. È istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione ove confluiscono i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 5.

Attività a sostegno della transizione verso l'agroecologia

1. La Regione, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove altresì:

a) corsi di formazione agli operatori comunali e forestali del verde pubblico, urbano ed extraurbano, sui prodotti e sulle tecniche di difesa integrata ecocompatibili e biologiche;

b) consulenze e servizi gratuiti alle aziende agricole nel rispetto della normativa in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

c) campagne di informazione sui rischi sanitari ed ambientali legati all'utilizzo di prodotti biocidi;

d) attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione nonché interventi di recupero e ricostruzione ambientali;

e) programmi di aggiornamento per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, in materia di criteri di manutenzione, di conservazione e di gestione delle aree seminaturali;

f) programmi di formazione per gli agricoltori in materia di modalità di gestione e opportunità di utilizzazione delle aree non coltivate;

g) programmi di formazione per gli operatori turistici sul riconoscimento delle erbe spontanee, delle caratteristiche e della gestione degli ambienti seminaturali e naturali;

h) programmi di educazione alimentare e sanitaria nelle scuole dell'obbligo;

i) la creazione di biodistretti per la diffusione dei principi dell'agroecologia e di un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità agricole.

Art. 6.

Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni

1. I prodotti agricoli di importazione da Paesi extra-europei di I, II, III, IV e V gamma, inclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, possono essere commercializzati, lavorati, trasformati o venduti nel territorio regionale se dotati di certificato di analisi agrarie e multiresiduali rilasciato in conformità al successivo comma 2. Tale certificato attesta la presenza di prodotti chimici di sintesi e micotossine nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021.

2. Il certificato è richiesto dall'impresa che importa o commercializza i prodotti agricoli e gli alimenti di cui al comma 1 ed è rilasciato da un laboratorio ufficiale designato ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. L'elenco dei laboratori ufficiali designati ai sensi del periodo precedente è pubblicato dall'Assessorato regionale della salute.

3. L'assenza del certificato di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. La non conformità del certificato di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.

4. Nei casi di cui al comma 3 è disposto il sequestro del lotto di merce o prodotto secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Dopo gli accertamenti giudiziari la merce non idonea al consumo è distrutta.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti dispongono piani di controllo per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. I risultati dei controlli sono pubblicati annualmente su una piattaforma informatica della Regione. L'accesso a tale piattaforma è libero e gratuito.

7. In attuazione dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante e nel rispetto dei principi e delle misure contemplati nell'Allegato II, sez. I, del medesimo regolamento, la Regione può adottare prescrizioni più restrittive di quelle contemplate dal regolamento citato, per la protezione fitosanitaria delle produzioni agricole regionali. Tali prescrizioni



sono emanate dal dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea previa intesa con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 1 del predetto articolo 31.

Art. 7.

Aziende agroecologiche

1. Le aziende agricole che si adeguano al sistema di produzione agroecologico, certificato da apposita relazione tecnica da parte di un iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali o all'albo dei periti agrari o dei periti agrotecnici, trasmessa annualmente al competente ufficio della Regione, usufruiscono, in armonia con la Politica Agricola Comune (PAC), delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Sono riconosciute "aziende agroecologiche" le aziende che utilizzano esclusiamente le sostanze previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 e successive modificazioni e che rispettano quanto previsto dal comma 3.

3. Le aziende agroecologiche rispettano le seguenti prescrizioni:

a) destinano almeno il 10 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di specie arboree autoctone, da attestare nel fascicolo aziendale, indifferente con impianto o reinnesto di specie forestali o frutticole o a duplice attitudine;

b) qualora presentino un ordinamento delle colture erbacee od ortive, destinano almeno il 20 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di varietà autoctone. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i primi cinque anni decorrenti dal riconoscimento di azienda agroecologica;

c) destinano almeno il 5 per cento della superficie aziendale ad una o più colture di interesse apistico o ad impollinazione entomofila o a flora spontanea;

d) le aziende agroecologiche con colture poliennali alla fine del ciclo produttivo devono reimpiantare almeno il 20 per cento della superficie aziendale con specie arboree o arbustive autoctone;

e) negli allevamenti zootecnici di animali di bassa corte almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro due anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone;

f) negli allevamenti zootecnici di animali diversi da quelli di cui alla lettera e) almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro cinque anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone;

g) negli allevamenti apistici almeno il 20 per cento delle famiglie delle api deve avere regine appartenenti alla sottospecie "Apis mellifera siciliana".

4. L'elenco ufficiale delle specie e razze autoctone contenente le specie arboree, arbustive ed erbacee e le razze zootecniche è pubblicato con decreto assessoriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nell'ambito dei benefici di cui all'articolo 8 godono di premialità aggiuntive le aziende agroecologiche che raggiungono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) la produzione aziendale di energie rinnovabili;

b) il risparmio di risorse idriche;

c) l'adozione di sistemi per il recupero e riuso delle acque reflue e piovane;

d) l'adozione di sistemi di smaltimento e trattamento dei reflui non inquinanti come la fitodepurazione;

e) l'utilizzo di filiere corte, gruppi di acquisto solidale, contratti di vendita diretti agricoltore-consumatori, contratti di rete, accordi di filiera, microstrutture di distribuzione e di raccordo tra produzione ed acquisto e ristorazione collettiva che usi prodotti agricoli e loro lavorati riconducibili ai sistemi di produzione agroecologica;

f) la trasformazione in compost di qualità delle proprie produzioni e dei cicli produttivi aziendali.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 8.

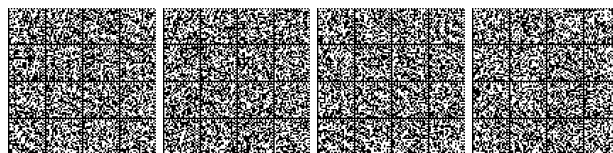
Accesso ai fondi del PSR e ad altri finanziamenti pubblici

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende agroecologiche beneficiano di premialità nell'ambito delle risorse del PSR.

Art. 9.

Principio di precauzione

1. Allo scopo di scongiurare l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di specie esotiche invasive dannose per la salvaguardia della biodiversità, il Governo regionale richiede al Governo nazionale di invocare l'applicazione del principio di precauzione previsto dall'articolo 191 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica il titolo IV del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, concernente le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.



Art. 10.

Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce l'Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti, le cui modalità di gestione e sede istituzionale sono individuate con successivo decreto del Presidente della Regione.

2. Il Governo della Regione provvede alla richiesta di applicazione del principio di precauzione ogni qualvolta l'Osservatorio permanente, istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rilevi un rischio concreto per la salute umana, animale o vegetale, ovvero un rischio per l'ambiente. L'Osservatorio permanente segnala i suddetti rischi mediante una relazione tecnico-scientifica.

3. L'Osservatorio permanente opera sul territorio regionale e, di concerto con l'Osservatorio regionale sulla biodiversità siciliana, procede, successivamente alla presentazione della relazione tecnico-scientifica di cui al comma 2, alla redazione di piani di rischio finalizzati alla richiesta di applicazione del principio di precauzione. I piani di rischio contengono:

- a) una valutazione scientifica del rischio;
- b) la comparazione analitica dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione.

4. L'Osservatorio permanente è composto dai seguenti soggetti:

- a) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, uno dell'Assessorato regionale della salute e uno dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente;
- b) un rappresentante per ognuna delle università siciliane, uno per ciascuno degli enti di ricerca pubblici o a partecipazione pubblica e degli istituti sperimentali presenti sul territorio regionale;
- c) un rappresentante degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Sicilia;
- d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste riconosciute;
- e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione;
- f) un rappresentante dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA).

5. Il piano di rischio, redatto ai sensi del comma 3, è approvato dalla Giunta regionale.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo.

7. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna in dennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 11.

Iniziative di divulgazione culturale e scientifica

1. La Regione promuove iniziative di divulgazione culturale e scientifica in collaborazione con le università presenti sul territorio regionale, per la diffusione dei temi connessi all'agroecologia e per la formazione di professionalità specifiche e di tecnici esperti della materia.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DI
TECNICHE PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE E L'USO
SOSTENIBILE DELLE RISORSE IN AGRICOLTURA

Art. 12.

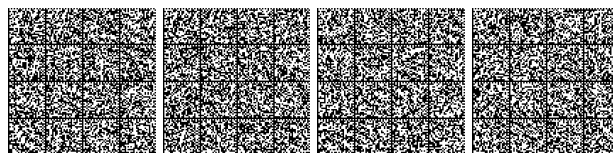
Innovazione tecnologica in agricoltura

1. La Regione promuove l'agricoltura multifunzionale e l'innovazione tecnologica nei processi produttivi dell'agricoltura, favorendo l'utilizzo della piattaforma informatica multifunzionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17. A tal fine la Regione adotta politiche che, attraverso l'agroecologia e le tecniche agricole di precisione, incentivino la protezione della funzionalità dei suoli, l'innovazione e la sostenibilità in agricoltura, l'uso efficiente delle risorse naturali, la tutela delle risorse idriche e la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni.

2. La Regione favorisce inoltre:

- a) lo sviluppo di sistemi produttivi correttamente integrati con il territorio;
- b) l'utilizzo delle nuove tecniche per il contenimento dell'uso di biocidi e dei prodotti fitosanitari, definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

3. La Regione promuove altresì forme di gestione aziendale conformi agli indirizzi dei regolamenti europei in materia di agricoltura biologica.



Art. 13.

Misure per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Sicilia e l'uso sostenibile delle risorse naturali

1. La Regione promuove le tecniche di precisione in ambito agricolo, forestale e zootecnico attraverso apposite misure attuative del PSR utilizzando lo strumento delle linee guida nazionali adottate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per:

- a) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;
- b) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia resiliente e a basse emissioni di carbonio;
- c) tutelare le acque superficiali, marine e sotterranee;
- d) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione;
- e) potenziare su tutto il territorio regionale la redditività delle aziende agricole, la competitività e la qualità delle produzioni alimentari;
- f) sostenere la produzione di cibi sani, salutari e di elevata qualità.

Art. 14.

Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione - ORAdP

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea l'Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione, di seguito denominato ORAdP.

2. L'ORAdP ha il compito di individuare le tecnologie disponibili e il loro migliore utilizzo nelle colture prevalenti.

3. L'ORAdP è il centro di raccolta dati della superficie agricola regionale. I dati raccolti sono elaborati, organizzati e certificati in forma aggregata in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e con gli enti strumentali e i consorzi di ricerca regionali.

4. I dati relativi all'utilizzo delle tecnologie di precisione presso le aziende agricole sono utilizzati unicamente sotto il profilo quantitativo e senza identificazione dei singoli utenti, in forma anonima e funzionale alle analisi aggregate realizzate per i fini di cui alla presente legge.

5. L'ORAdP:

- a) svolge attività informativa, fornendo agli agricoltori indirizzi sulle applicazioni di precisione disponibili e più efficaci per la produzione agricola;
- b) favorisce l'accesso libero ai dati utili allo sfruttamento di tecnologie di agricoltura di precisione e promuove l'utilizzo di programmi a sorgente aperta per l'applicazione delle tecniche agricole di precisione;
- c) pubblica un rapporto annuale sull'annata agraria di riferimento, contenente l'analisi delle criticità anche in relazione ai mutamenti climatici.

6. I dati raccolti dall'ORAdP sono utilizzati al fine di misurare e controllare gli effetti dei mutamenti climatici in agricoltura e per la valutazione storicizzata dei danni.

7. Le attività dell'ORAdP sono pubblicate sul portale web della Regione nella sezione del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo.

9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 15.

Linee di indirizzo elaborate dall'ORAdP

1. I dati elaborati dall'ORAdP sono utilizzati come base scientifica per le linee di indirizzo della Regione, ai fini della programmazione dei fondi europei, degli investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell'agricoltura di precisione.

Art. 16.

Ricerca applicata e progetti pilota

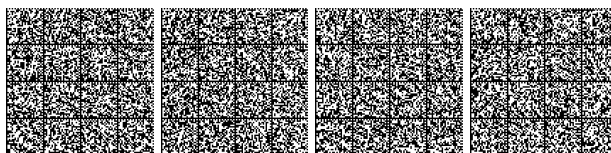
1. La Regione, attraverso accordi di collaborazione con imprese agricole singole o associate, consorzi, università, centri e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e dell'innovazione tecnologica, promuove l'attività di ricerca applicata e la realizzazione di progetti pilota per l'agricoltura e la zootecnia in ambito agricolo di precisione.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Le iniziative della presente legge, ed in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 16, sono realizzate nell'ambito e a valere sulle risorse del PSR, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, le conseguenti modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR).



Capo III

NORME IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI

MARITTIME E NORMA FINALE

Art. 18.

Norme per la riduzione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime

1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nella Regione con riferimento alla determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime prevista dalla normativa regionale. A tal fine i termini di cui al comma 8 del citato decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, per la presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e del 31 ottobre 2021.

Art. 19.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*
SCILLA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
CORDARO

(Omissis).

22R00036

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-010) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 3 1 2 *

€ 1,00

